



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CAVALIERE | RAFFAELE | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CLEMENTE | ALESSANDRO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | AJELLO | SALVATORE | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 26183/10

UDIENZA DEL

23/03/2012

ore 10:00

SENTENZA

N°

160/04/12

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

21-05-2012

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n° 26183/10
depositato il 11/11/2010

- avverso AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n° 0972010000166329 REGISTRO
contro AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 1

[REDACTED]

difeso da:
FATONE SAVERIO

[REDACTED]

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

altre parti coinvolte:

AG.RISCOSS. ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.
VIA CRISTOFORO COLOMBO 269 00147 ROMA RM

Il Segretario

[Signature]

[Signature]

FATTO

La ricorrente signora [REDACTED] ha impugnato l'avviso di iscrizione di ipoteca meglio descritto in ricorso per Euro 72.717,60 in relazione ad una cartella per debito tributario.

La ricorrente eccepisce di avere impugnato sia l'avviso di liquidazione che la cartella propedeutica all'iscrizione ipotecaria, lamentandosi del fatto che era stato iscritto a ruolo l'intero importo della pretesa fiscale in luogo della metà ex art. 15 DPR 602/1973.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso mentre l'Equitalia non si è costituita in giudizio.

DIRITTO

La Commissione, visti gli atti e letti i documenti, precisa di avere appurato che, nelle more del giudizio, la Sezione 25 ha annullato la cartella n. 09720090280032690, sottesa all'iscrizione ipotecaria, con la sentenza n. 157/25/11.

L'impugnata iscrizione deve essere quindi dichiarata illegittima, anche perché la altre cartelle esattoriali su cui essa si fondava sono relative a sanzioni amministrative e quindi recano importi

assolutamente inidonei a consentire l'iscrizione d'ipoteca in virtù dell'art. 76 del DPR 602/73.

All'Equitalia Sud SpA spetta l'onere di chiedere tempestivamente al Conservatore dei Registri immobiliari la cancellazione dell'ipoteca per cui è causa.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.


Data la natura della lite, sussistono invece giusti motivi per compensare le spese di lite tra ricorrente ed Agenzia delle Entrate.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso e ordina all'Equitalia Sud SpA di cancellare a proprie spese l'iscrizione ipotecaria. Condanna l'Equitalia al pagamento delle spese di lite che si liquidano in Euro 1.500,00 oltre accessori di legge. Compensa le spese tra ricorrente ed Agenzia delle Entrate.

Roma, 23 marzo 2012

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

